

## Tribunale di Frosinone, C – Ordinanza del 24.05.2025

Estensore: *Ciccolo*

### OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – INTIMAZIONE DI RICEVERE LA CONSEGNA DI UN IMMOBILE - NOMINA DI UN SEQUESTERATARIO – DIRITTO POTESTATIVO GIUDIZIALE – NATURA CAUTELARE - ESCLUDIBILITÀ

La posizione del ricorrente ex artt. 1216 c.c. e 79 disp att. c.c. è da ricostruirsi in termini di diritto potestativo giudiziale, nel quale il provvedimento del Giudice è elemento integrativo-costitutivo dell'effetto giuridico ricollegato all'esercizio del diritto, vale a dire della notifica dell'offerta formale o secondo gli usi, seguita dalla consegna dell'immobile. La sequenza procedimentale di cui all'art. 1216 c.c. co. 2 e art. 79 disp att. cc. prescinde dalla deliberazione, da parte del Presidente del Tribunale, del *fumus boni iuris* in ordine all'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, giacché la verifica dell'autorità giudiziaria è limitata al mero riscontro dell'esistenza del presupposto legale richiesto per la nomina del sequestratario, ovverosia l'intimazione da parte del debitore al creditore di prendere possesso dell'immobile e che il creditore non abbia accettato o non sia comparso nel luogo indicato per la consegna. Pertanto, il procedimento di attuazione giudiziale del diritto potestativo del debitore va tenuto distinto dal provvedimento cautelare ex art. 687 c.p.c., il quale è diretto a cautelare il debitore dagli effetti pregiudizievoli della *mora debendi* e che, pur perseguendo lo stesso risultato di far conseguire al debitore la liberazione, svolge una funzione strumentale rispetto al giudizio di merito inteso ad accertare la esattezza dell'adempimento quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta, e richiede la sussistenza di entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* propri delle misure cautelari.